



COMUNE DI LIVORNO
Dipartimento 2 Servizi alla città
Settore Politiche sociali e sociosanitarie

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ASSEGNATARI PROVVISORI DI ALLOGGI DI ERP

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 40, commi 4 e 5, della Legge regionale 2 del 2 gennaio 2019

RENDE NOTO

1. che è possibile procedere all'**assegnazione ordinaria** dell'alloggio ERP assegnato provvisoriamente nei confronti di coloro che sono assegnatari provvisori da data antecedente al 23 aprile 2010, previo accertamento del possesso dei **requisiti di accesso** all'edilizia residenziale pubblica e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta degli interessati presentata **entro il giorno 23 luglio 2019**.
2. che è possibile procedere **all'utilizzo autorizzato provvisorio (3 + 3 anni)** dell'alloggio ERP assegnato provvisoriamente nei confronti di coloro che sono assegnatari provvisori da data antecedente al 23 aprile 2010, e che possiedono i requisiti per non incorrere nella decadenza dall'assegnazione (**cd. requisiti di mantenimento**) e della regolarità nel pagamento dei canoni, ed a seguito di richiesta degli interessati presentata **entro il giorno 24 aprile 2019**.

Al termine del periodo di validità dell'utilizzo autorizzato, a seguito di richiesta degli interessati, previo accertamento del possesso dei requisiti di mantenimento e della regolarità nel pagamento dei canoni, si potrà procedere alla assegnazione ordinaria dell'alloggio utilizzato.

Art. 1

Requisiti per riconoscimento assegnazione ordinaria alloggio assegnato provvisoriamente

I requisiti per il riconoscimento dell'assegnazione ordinaria dell'alloggio assegnato provvisoriamente sono i seguenti:

- a) essere titolari di assegnazione provvisoria dell'alloggio utilizzato da data antecedente il 23 aprile 2010;
- b) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione. Potranno accedere anche coloro che hanno sottoscritto con il soggetto gestore, e rispettato, un piano di rientro dal debito contratto.

- c) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- d) residenza anagrafica nell'alloggio assegnato provvisoriamente;
- e) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- f) possesso di un ISEE in corso di validità e privo di difformità di valore non superiore ad €. 16.500,00;
- g) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019;
- h) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

I requisiti di cui alle lett. g) e h) si intendono posseduti se il richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

I requisiti di cui alle lett. g) ed h) si intendono altresì posseduti se la titolarità di tali diritti è stata acquisita in data antecedente il 23 aprile 2015 e si possiedono i requisiti previsti dalla previgente normativa (lett. c) e d) Allegato A alla L.R. 96/1996 in vigore prima delle modifiche introdotte dalla L.R. 41/2015).

- i) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
- j) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.
- k) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV) In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.
- l) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere h) ed i).
- m) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in

qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

- n) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lett. b), c), d) ed e), della Legge regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- o) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera c) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.

Possono presentare domanda i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento utilizzo autorizzato provvisorio dell'alloggio assegnato provvisoriamente

I requisiti per il riconoscimento dell'utilizzo autorizzato provvisorio (3 + 3 anni) dell'alloggio assegnato provvisoriamente, con possibilità, ove siano mantenuti, di successivo riconoscimento di titolarità del diritto di assegnazione ordinaria, sono i seguenti:

- a) essere titolari di assegnazione provvisoria dell'alloggio utilizzato da data antecedente il 23 aprile 2010;
- b) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione. Potranno accedere anche coloro che hanno sottoscritto con il soggetto gestore, e rispettato, un piano di rientro dal debito contratto.
- c) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia;
- d) che il nucleo familiare ha la residenza anagrafica nell'alloggio assegnato provvisoriamente;
- e) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a 5 anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- f) possesso di un ISEE in corso di validità e privo di difformità di valore non superiore ad €. 36.151,98, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidità riconosciuta al cento per cento.;
- g) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune di Livorno. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come definita dalla legge regionale 2 del 2 gennaio 2019;
- h) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 31.250,00 euro. Per

gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

I requisiti di cui alle lett. g) e h) si intendono posseduti se il richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente; in caso di avvenuta rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro sessanta giorni;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

I requisiti di cui alle lett. g) e h) si intendono altresì posseduti se la titolarità di tali diritti è stata acquisita in data antecedente il 23 aprile 2015 e si possiedono i requisiti previsti dalla previgente normativa (lett. c) e d) Allegato A alla L.R. 96/1996 in vigore prima delle modifiche introdotte dalla L.R. 41/2015).

- i) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 75.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
- j) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.
- k) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV) In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.
- l) non superamento del limite di 100.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare ad uso abitativo e del patrimonio mobiliare.
- m) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- n) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lett. b), c), d) ed e) della Legge regionale, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- o) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera c) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente e della lett. e) che esclude dall'autorizzazione all'utilizzo dell'alloggio solo il soggetto eventualmente interessato. In quest'ultimo caso il componente che ha subito le condanne penali di cui alla lett. e) non può essere incluso nella domanda.

Possono presentare istanza i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili ad

uso abitativo, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) e o) della Legge regionale, si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione a norma di legge per il tempo di permanenza delle suddette condizioni.

Art. 3

Termini di presentazione delle domande

A seconda dei requisiti posseduti sono previsti due differenti termini di scadenza entro i quali le domande, pena inammissibilità, potranno essere presentate.

1. Coloro che possiedono i requisiti per il riconoscimento dell'**assegnazione ordinaria**, indicati all'art. 1 del presente avviso, potranno presentare domanda entro e non oltre il giorno:

Martedì 23 luglio 2019

2. Coloro che possiedono i requisiti per il riconoscimento dell'**utilizzo autorizzato** (3 + 3 anni), indicati all'art. 2 del presente avviso, potranno presentare domanda entro e non oltre il giorno:

Mercoledì 24 aprile 2019

Le domande devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Livorno.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

- Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, ubicato in Via Pollastrini, 1 - Piano secondo, negli orari di apertura al Pubblico;
- Sito istituzionale del Comune di Livorno: www.comune.livorno.it

Art. 4

Modalità di consegna delle domande

Le domande dovranno pervenire al Comune di Livorno esclusivamente nelle forme di seguito indicate:

1. Consegna a mano presso l'Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo. Orario Ufficio:
Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
2. Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a : Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – LIVORNO (LI). In questo caso per il rispetto dei termini di presentazione di cui sopra fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico. In questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel

modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce causa non sanabile di inammissibilità.

3. Inviare tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert.toscana.it. Anche in questo caso la domanda deve essere debitamente sottoscritta nelle parti indicate nel modulo e deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

Art. 5 Controlli

Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe Tributaria (SIATEL Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e dell'art. 33 della Legge Regionale.

Art. 6 Informativa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.D.P.) è il Segretario Generale (Ordinanza del Sindaco n.148 del 25/05/2018).

Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito poiché l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità previste dalla Legge Regionale.

I dati personali e sensibili (idonei a rilevare lo stato di salute) sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali; il conferimento dei dati sensibili è facoltativo

I dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno trattati dal personale dipendente e incaricato dal Comune secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza ed i dati dell'interessato.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Settore Politiche sociali e socio-sanitarie.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste

dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679.

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

I Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Art. 7 **Norma finale**

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, Dott.ssa Elisabetta Cella.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla Legge Regione Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019.

Livorno, 20 febbraio 2019

Il Dirigente
Settore Politiche sociali e sociosanitarie
Dott. Lorenzo Patania

Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente